

c.p.c. art. 163. Contenuto della citazione
[.....]

L'atto di citazione **deve contenere:**

TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA

Atto di citazione

nell'interesse di

_____ Srl, con sede in _____, Via

_____, n. ____ (Codice Fiscale/Partita Iva

_____, in persona del **Presidente del**

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro

tempore, Sig. _____, nato a _____, il _____

(Codice Fiscale _____), giusta delibera del

Consiglio di Amministrazione del _____, rappresentata e

difesa, come da procura stesa in calce al presente atto,

dall'Avv. _____ (codice fiscale

_____), presso lo studio del quale in

Perugia, Via _____, n. _____, elegge

domicilio - attrice

contro

_____, nato a _____ il _____

residente a _____, in Via _____ (codice fiscale

_____, in persona del **tutore** e legale

rappresentante, giusto provvedimento del Tribunale di

Perugia, del _____, convenuto

In fatto

Diritto

Commento [f1]: Art. 163 cpc:

1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

Commento [f2]: Art. 163

La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

Commento [u3]: Art. 163 cpc:

2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore

Commento [u4]: Art. 163 cpc

2) e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

Commento [u5]: c.p.c. art. 82. Patrocinio.

Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100. Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona]. Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.

Commento [u6]: Art. 163 cpc

6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata

Commento [f7]: c.p.c. art. 125.

Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte.

....., oppure dal difensore che **indica il proprio codice fiscale**

Commento [f8]: Art. 163 cpc:

2) il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora [c.c. 43] del convenuto

Commento [u9]: Art. 75 cpc Capacità processuale.

Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere.

Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite] o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità.

Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto.

Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Commento [f10]: Art. 163cpc

4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda

Commento [f11]: Art. 163cpc

4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda

Tutto ciò premesso

_____, come in atti rappresentato,
difeso e domiciliato,

CITA

_____, nella sua residenza in _____,
Via _____, in persona del tutore e
legale rappresentante a comparire avanti al Tribunale di
Perugia, ore e locali di rito, per l'udienza del
_____, con l'espressa avvertenza che non
costituendosi nel termine di 20 gg. prima dell'udienza, nelle
forme e nei modi di cui all'art. 166 c.p.c., incorrerà nelle
decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che non
comparendo alla prima udienza si procederà oltre nella sua
legittima contumacia, per ivi, sentire accogliere le seguenti,
salvo altre,

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria
istanza, domanda ed eccezione:

- accertare e dichiarare

condannare il _____ al pagamento, in
favore della _____ Srl oltre interessi legali dal
_____ sino al saldo.

Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso
forfetario ed accessori di legge.

Si dichiara che il valore della presente causa è di Euro

Commento [f12]: Art. 163 cpc:

La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

Commento [f13]: Art. 163 cpc:

7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167

Commento [f14]: c.p.c. art. 163-bis. **Termini per comparire.**

Tra il giorno della notificazione [c.p.c. 148] della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi [c.p.c. 155] non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero .

Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.

Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore . Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.

Commento [f15]: Art. 163cpc

4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni

Commento [f16]: Art. 163 cpc

3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

_____ e, pertanto, il contributo unificato è pari ad € _____.

Al momento della costituzione in giudizio si produrranno i seguenti documenti:

1)

Indirizzi che vengono indicati per le comunicazioni processuali: numero di fax _____ e PEC _____.

Perugia _____

Avv. _____

PROCURA SPECIALE

_____ Srl, con sede in _____, Via _____, n. ___ Codice Fiscale/Partita Iva _____, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Sig. _____, nato a _____, il _____ (Codice Fiscale _____), giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del _____, con il mandato di rappresentarla e difenderla in ogni stato e grado del presente procedimento, nomina proprio difensore, attribuendo a questo ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, conciliare, quietanzare, accettare somme e rinunciare, chiamare terzi in causa e designare sostituti processuali, l'Avv. _____, presso lo studio del quale, in Perugia, Via _____, n. ___ elegge domicilio.

Commento [f17]: Art 163 cpc

5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione [c.p.c. 184, 244];

Commento [f18]: c.p.c. art. 125.

Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, **indicare il proprio numero di fax.**

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in L. 11 agosto 2014, n. 114, ha eliminato dall'art. 125 c.p.c. l'obbligo per il difensore di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

Art.37 D.l. 6 luglio 2011 n. 98

Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie

Comma 6, lett. Q

"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della meta'."

Commento [f19]: Ar. 163 cpc:

L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125,

Commento [f20]: c.p.c. art. 83. Procura alle liti.

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.

Dichiara, inoltre, di essere stata informata, come da atto allegato, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del D.Lgs. n. 28/2010, come modificato dal D.L. 13/08/2011, n. 138 e successivamente dal D.L. 21/06/2013, n. 69 (Legge di conversione 9/08/2013, n. 98) della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, nonché della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2 e 3 D.L. n. 132/14. Dichiara di essere stata informata sul contenuto degli artt. 7, 13, 23 D.Lgs. n. 196/2003 e sui diritti spettanti ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali; acconsente quindi al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali e sensibili per le finalità connesse alla presente causa.

F.to

è autentica

Avv. _____

Art. 163 cpc ultimo comma

L'atto di citazione [...], è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti

Commento [u21]: Art. 4, comma 3,

“All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito **dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale**. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione”.

NB

art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010

“Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di **condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari**, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma. **L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.** Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni”.

art. 5, comma 4, Dlgs. 28/2010

“I commi 1-bis e 2 non si applicano:

- a) nei **procedimenti per ingiunzione**, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- b) nei **procedimenti per convalida di licenza o sfratto**, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
- c) nei **procedimenti di consulenza tecnica preventiva** ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
- d) nei **procedimenti possessori**, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
- e) nei **procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata**;
- f) nei **procedimenti in camera di consiglio**;
- g) nell'**azione civile esercitata nel processo penale**”.